



Il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato il graduale abbandono delle logiche gestionali fondate sul ricorso ad adempimenti formali a favore del costante e crescente sviluppo dell'informatizzazione.

In tale ottica si inquadra, tra l'altro, la recente determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 2010 (emessa in attuazione dell'art. 38, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122), che prevede l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio appositamente elencate.

Per i datori di lavoro acquisisce pertanto una particolare rilevanza, ai fini della possibilità di relazionarsi con l'Istituto, l'accesso al

Datori di lavoro

Restano confermate, per quanto riguarda i datori di lavoro che intendano adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti all'uopo delegati alla cura degli adempimenti nei

confronti dell'Istituto, le istruzioni relative al rilascio del Pin, impartite da ultimo con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.

I datori di lavoro (persone fisiche e rappresentanti legali delle società) che abbiano già richiesto l'abilitazione al servizio di tra-

smmissione telematica delle Denunce Aziendali secondo le modalità attualmente in uso e che risultano essere inseriti tra i soggetti collegati all'azienda, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

Oltre alla modalità di accesso

tramite Pin è già operativa una nuova modalità di accesso mediante Carta nazionale dei servizi (Cns) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.p.r. 2 marzo 2004, n. 117.

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle

fascicolo aziendale, nonché la prossima estensione e potenziamento delle funzionalità di comunicazione bidirezionale con datori di lavoro ed intermediari.

L'Inps, pertanto, con circolare n. 38/2011, ritiene necessario chiarire e precisare ulteriormente le modalità di definizione dei titoli ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.

Come recentemente affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (nota 29 aprile 2010, n. 7857, la crescente informatizzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli Enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività. F.P.

società) non ancora titolari di un Pin o di una Carta nazionale dei servizi (Cns) potranno richiedere il rilascio del Pin alla sede competente, compilando l'apposito modulo.

A PAGINA 2



INPS

Soggetti abilitati all'assistenza sociale dei lavoratori

In particolare per quanto concerne lavoro e previdenza

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Gestione delle segnalazioni e i chiarimenti operativi

Indicazioni operative sul nuovo sistema organizzativo

Premessa

Con il messaggio n. 028791 del 17 novembre 2010 l'Inps ha fornito prime indicazioni sulla revisione delle procedure del sistema di gestione dell'impiego dei buoni-lavoro.

Con il messaggio n. 3598/2011 l'Inps fornisce le indicazioni operative sull'avvio del nuovo sistema organizzativo di trattamento delle richieste di chiarimenti o di intervento provenienti da utenti interni ed esterni, che è attivo dal 15 febbraio 2011.

Ruolo dei referenti regionali

In tale nuovo contesto operativo un ruolo significativo viene assunto dai referenti regionali del lavoro occasionale accessorio quali

A PAGINA 3

INVALIDITÀ CIVILE

Nuovo processo per la gestione delle misure organizzative

Gli aggiornamenti e i compiti delle Commissioni

PERSONE CON DISABILITÀ

Nuove disposizioni per la fruizione dei permessi

L'Inps fornisce i chiarimenti di carattere operativo-procedurale

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite con circolare 155/2010, relativamente alle modifiche apportate dall'art. 24 della Legge 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, con specifico riferimento ai paragrafi 2 e 7, si forniscono i chiarimenti di carattere operativo-procedurale. Riguardo il paragrafo 2, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia

invalidante stessa. In merito al paragrafo 7, si ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. Gli operatori, quindi dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010 (24.11.2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande. Con queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti - previ-

sti dalle nuove disposizioni normative - per la fruizione dei permessi in oggetto.

Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.

Gli uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la rapida definizione dei casi e per limitare l'eventuale possibile contenzioso. □

Come è noto, l'art. 20 della Legge n. 102/2009 ha integrato con un medico dell'Inps le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della Legge 5.2.1992, n. 104.

Tali Commissioni, precisa l'Inps con messaggio 3989/2011, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 12.3.1999, n. 68, provvedono:

- all'accertamento delle condizioni di disabilità, da cui scaturisce il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili c.d. "collocamento mirato"; all'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

L'art. 6 della Legge n. 68/99 ha previsto la formazione di un Comitato tecnico nell'ambito dei

A PAGINA 3

► *Abilitazione ad operare.
Modalità di attribuzione*

Qualora intendano delegare alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto uno o più lavoratori dipendenti, i datori di lavoro sopra indicati, dopo essersi autenticati mediante Pin o Cns dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro stesso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non da parte del datore di lavoro stesso (persona fisica o legale rappresentante) o di un dipendente appositamente delegato nelle forme anzidette.

Gruppi di impresa.

Delega a società del gruppo

Come già affermato con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004, l'articolo 31 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 1, che "i gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate".

Come già affermato, in relazione al libro unico, dal Vademecum pubblicato dal Ministero del Lavoro, la società capogruppo può delegare agli adempimenti una qualsiasi società del medesimo gruppo, rimanendone tuttavia sempre direttamente responsabile.

Lo svolgimento degli adempimenti ad opera della società capogruppo o di quella delegata non modifica la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi autenticati mediante Pin o Cns, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione dovranno indicare il codice fiscale della società facente parte del gruppo cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.

Consorzi di società cooperative.

Delega a società facenti parte del consorzio

Come già affermato con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004, l'articolo 31 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 2, che "i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12".

INPS

Soggetti abilitati all'assistenza sociale dei lavoratori

Analogamente a quanto previsto per i gruppi di impresa, per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società cooperative, dopo essersi autenticati mediante Pin o Cns, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione, dovranno indicare il codice fiscale della società cooperativa facente parte del consorzio, cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa l'appartenenza al consorzio.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.

Intermediari incaricati dai datori di lavoro

La citata nota 29 aprile 2010, n. 7857 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per l'attività Ispettiva, rimarca la centralità - nel quadro normativo destinato a regolare l'attività svolta dagli "intermediari" - della Legge n. 11 gennaio 1979, n. 12, che identifica, tra l'altro, i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, la nota precisa che dette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della Legge n. 12/1979.

Pertanto, ai sensi della predetta nota, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (Ced) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.

Modalità di identificazione degli intermediari autorizzati

Al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l'Inps ha predisposto un sistema di profilazione degli stessi.

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati all'articolo 1, comma 1, della citata legge 12 saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni.

Per quanto riguarda i servizi o Centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della legge 12), sarà predisposta - sulla base dell'iden-

tificazione operata dalla relative associazioni nazionali - una profilazione di struttura, alla cui abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.

I professionisti abilitati ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno accedere ai servizi on-line dell'Istituto previa autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi (Cns) o Pin rilasciato dall'Istituto. Qualora siano già dotati di Pin potranno continuare ad operare con quello già in uso.

Per i professionisti ed i responsabili di struttura che risultino avere un Pin non abilitato ad operare per i servizi aziendali sarà in automatico effettuata tale abilitazione.

I professionisti e i responsabili di servizi o Centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria non ancora titolari di un Pin o di una Carta nazionale dei servizi (Cns) potranno richiedere il rilascio del Pin alla sede competente, compilando l'apposito modulo.

Sono conseguentemente superate le disposizioni impartite a tale proposito con circolare n. 191 del 30 ottobre 2001.

Applicazione di gestione delle deleghe da parte delle aziende e delle sub-abilitazioni ad operare

Gli intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 12/1979, individuati secondo le modalità indicate al punto 3.1 della presente circolare, potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

A tale scopo l'intermediario autorizzato accederà - mediante Carta nazionale dei servizi (Cns) o Pin rilasciato dall'Istituto - all'applicazione di gestione deleghe, resa disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti".

Tramite l'applicazione, l'intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante.

Una volta terminata la compilazione, l'intermediario potrà stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega - unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante - per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti dell'intermediario.

Tempistica

L'applicazione di gestione delle deleghe sarà resa disponibile sul sito internet dell'Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla data suddetta gli in-

termediari autorizzati possono pertanto accedere ed inserire le proprie deleghe.

Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema attualmente in uso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:

a) datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);

b) dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente circolare);

c) società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della presente circolare;

d) società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della presente circolare;

e) intermediario autorizzato ai sensi della Legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.

In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio Pin o Cns.

Durante il periodo di transizione sarà realizzata una attività di informazione nei confronti dei datori di lavoro interessati.

Datori di lavoro agricoli

I criteri operativi descritti nei punti precedenti saranno applicati anche nei confronti dei datori di lavoro che assumono operai agricoli.

Con riferimento ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate, sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici (circolare 7 aprile 2008, n. 45).

Di contro, anche nel caso di datori di lavoro agricoli, non sono autorizzati alle sopracitate attività né i Centri di elaborazione dati (Ced) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004 e con la successiva specifica circolare n. 100 del 22 settembre 2006.

Nelle more del rilascio della procedura di gestione deleghe che interesserà la generalità dei soggetti continueranno ad applicarsi le normali procedure di abilitazione previste per lo specifico settore.

Sarà comunque consentito anche alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di utilizzare il sistema delle sub-abilitazioni nei confronti dei propri dipendenti.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

◆ punti di riferimento sul territorio per favorire la puntuale e corretta gestione del servizio "voucher" e per promuovere l'impiego dei buoni-lavoro in ambito regionale.

Più in particolare quindi i referenti regionali saranno chiamati a svolgere - oltre alla funzione di tipo organizzativo/logistica, relativa alla distribuzione dei voucher cartacei alle sedi territoriali - le funzioni di:

- consulenza ad utenti interni ed esterni per problematiche applicative o operative relative al sistema di regolamentazione e di gestione del lavoro occasionale;
- interfaccia tra Direzione generale e sedi operative in caso di diffusione di comunicazioni o indicazioni operative;
- interfaccia con Associazioni di categoria, intermediari, Enti locali, ecc., per consulenza sull'impiego corretto dei buoni-lavoro;
- segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei voucher per verifiche amministrative/ispettive.

Sistema di gestione segnalazioni

Le sedi regionali, come anticipato nel messaggio n. 028791 del 17 novembre 2010, diventeranno le destinatarie delle segnalazioni provenienti dalle sedi territoriali di competenza e da utenti esterni residenti o operanti nella Regione, che invieranno le mail a caselle di posta regionali denominate lavoro.occasionale.nome regione@inps.it, predisposte dalla D.C. Sistemi informativi e tecnologici, che saranno indirizzate ai referenti regionali.

Si raccomanda il costante presidio delle caselle di posta. A tal fine per consentire un'efficace presidio e una tempestività di risposta e di intervento è possibile comunicare, a lavoro.occasionale@inps.it, ulteriori nomina-

tivi da abilitare alla ricezione delle mail inviate alla casella di posta regionale.

L'avvio di tale nuovo sistema di comunicazione e della relativa disponibilità delle caselle di posta regionali sarà comunicata sul sito istituzionale, sezione lavoro occasionale accessorio.

Pertanto l'attuale casella di posta lavoro.occasionale@inps.it, sarà riservata esclusivamente alle segnalazioni provenienti dalle sedi regionali, per richieste di interventi o chiarimenti non risolvibili a livello regionale/locale.

Aggiornamenti procedura di gestione

Per completare il processo di decentramento operativo, consentendo una gestione più completa e autonoma da parte delle Sedi e quindi un servizio più diretto e immediato agli utenti, sono disponibili nuove funzionalità della procedura di gestione relative a:

- modifica parametri della registrazione del bollettino di versamento;
- modifica anagrafica del prestatore in fase di conferma dei dati anagrafici;
- verifica "stato dei prestatori";
- presenza di funzioni relative a "Estratto conto prestatori" e "Estratto conto committenti";
- riemissione bonifici domiciliati stornati per trascorsi limiti di pagabilità.

Modifica parametri della registrazione del bollettino di versamento

Con la nuova funzionalità le sedi possono, in caso di errata registrazione, modificare i dati relativi ai parametri del bollettino di versamento.

La funzione viene resa disponibile selezionando la funzione "Verifica Pagamenti", viene presentata la lista dei versamenti effettuati dal committente, accanto a ciascun

versamento viene reso disponibile il tasto "modifica" che selezionato consente la modifica dei seguenti campi:

Importo
VCY
Frazionario
Data versamento

Modifica anagrafica del prestatore in fase di conferma dei dati anagrafici

La nuova funzionalità consente di correggere i dati anagrafici del prestatore (inversione nome/cognome, refusi, ecc.) nella fase di conferma e di attivazione del prestatore.

Verifica "stato dei prestatori"

L'aggiornamento consente di accertare lo "stato" del prestatore ("attivo", "da attivare", "non registrato") permettendo di rispondere ad eventuali richieste e di intervenire per l'attivazione del prestatore.

La funzione che consente di verificare lo stato dei prestatori è "Cerca Lavoratori", che può essere richiamata dal menù principale oppure una volta entrati come committenti anche dal menù disponibile sul lato sinistro dall'applicazione o addirittura quando si cerca un prestatore in fase di dichiarazione di un rapporto di lavoro.

La funzione consente di cercare i prestatori "attivi", cioè quelli che hanno confermato la richiesta di registrazione, quelli in carico al Contact Center, quelli che si sono registrati ma non hanno ancora inserito i dati necessari per essere contattati dal Contact Center, oppure tutti i prestatori.

Presenza di funzioni relative a "Estratto conto prestatori" e "Estratto conto committenti"

Gli "estratti conto" predisposti consentono di effettuare delle verifiche in merito al li-

mite economico previsto dalla normativa per i prestatori in relazione ai singoli committenti.

Un volta entrati nell'applicazione si accede alla funzione selezionando la voce del menù presente sulla sinistra dell'applicazione. In caso di procedura cartacea, l'informazione relativa al limite economico dei prestatori sarà visualizzabile per gli operatori, che avranno cura di verificare la situazione dei compensi ricevuti dai prestatori già impiegati dal committente - soprattutto in caso di acquisti ripetuti - e di informare il datore sulla opportunità di non impiegare il/i prestatore/i che presenta compensi prossimi o addirittura superiori al limite economico previsto.

Riemissione bonifico domiciliato da parte delle Sedi

Questa nuova funzionalità, abbinata con la funzionalità "variazione indirizzo" già attiva, consente una gestione completa da parte delle sedi delle anomalie relative ai pagamenti di voucher telematici tramite bonifici domiciliati.

Se l'esito del bonifico - verificato tramite la procedura p.o.a./verifica pagamento voucher elettronico - è "DS" significa che il bonifico è stato stornato da Poste perché non riscosso nei termini indicati; in questo caso la richiesta di riemissione può essere effettuata tramite apposito tasto funzione "Riemissione", previa verifica della correttezza del domicilio dell'interessato ("Anagrafica" lavoratore).

Si evidenzia che, una volta riemesso il bonifico da parte della Sede, il nuovo invio del bonifico e relativo esito di pagamento (DB, PA o DS), si potrà visionare tramite il tasto "Elenco".

Di conseguenza per le operazioni relative alle nuove funzionalità non sarà più necessario richiedere l'intervento a livello centrale.

INVALIDITÀ CIVILE

◆ Centri per l'impiego, con compiti relativi alla: valutazione delle residue capacità lavorative; definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento; predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. La Commissione medica, integrata con il medico Inps acquisisce, in raccordo con il Comitato tecnico, notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, scolarità e lavoro; elabora, su tali dati e su dati anamnestico-clinici, la diagnosi funzionale, intesa come descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, volta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. La Commissione medica integrata, quindi, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.

La relazione conclusiva dell'accertamento della

condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

Con riguardo agli accertamenti sanitari, si possono sintetizzare alcune tipologie di indagine medico legale: primo accertamento (art. 2, D.p.c.m. 13 gennaio 2000); visita di controllo (art. 8, comma 1, D.p.c.m. 13 gennaio 2000); visita di controllo per verificare la rispondenza del percorso di inserimento lavorativo (art. 8 comma 3, D.p.c.m. 13 gennaio 2000); visita su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro (art. 8, comma 4, D.p.c.m. 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge n. 68/99); visite su richiesta di lavoratori già occupati (art. 8, comma 4, D.p.c.m. 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge 68/99).

Attualmente, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento

La domanda deve essere presentata all'Inps per via telematica e, come già

precisato nella circolare Inps n. 131/2009, non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.

Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile

La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di

invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica, come indicato nella circolare Inps n. 131/2009, al punto 3.1.

Domanda di revisione delle condizioni di disabilità

La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la ca-

pacità globale per il collocamento lavorativo.

Per consentire ai menzionati Comitati tecnici di svolgere le funzioni ad essi assegnate dalla legge, è pertanto necessario consentire al soggetto istituzionale titolare delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di interagire con l'Istituto, accedendo alla procedura INVCIV2010.

In proposito, con il Decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, sono stati conferiti alle Regioni, tra l'altro, le funzioni e i compiti relativi al collocamento. Ai sensi dello stesso decreto, le Regioni disciplinano con legge regionale l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti con esso conferiti, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali figurano quello dell'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e quello della gestione ed erogazione da parte delle Province dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi al collocamento tramite strutture denominate Centri per l'impiego, distribuiti territorialmente sulla base di bacini provinciali.

Ciò posto, i Direttori provinciali avvieranno tempestivamente i necessari contatti con l'Ente Provincia, per concordare le mo-

dalità di rilascio delle credenziali di accesso alla procedura INVCIV2010 al Dirigente responsabile della struttura provinciale, comunque denominata, tributaria delle funzioni e dei compiti in materia di collocamento.

Nel caso in cui siano state adottate soluzioni diverse, in sede di decentramento amministrativo di tali funzioni e compiti, dalle singole Regioni e dalle Province autonome, i contatti saranno avviati dai Direttori provinciali con le strutture del competente livello di governo, per il rilascio delle menzionate credenziali al relativo Dirigente responsabile.

Al fine di accelerare gli adempimenti e di ridurre, così, i tempi di attesa degli utenti, i Direttori provinciali potranno concordare modalità semplificate di consegna del Pin.

Il livello di autorizzazione delle credenziali di accesso, in ogni caso esteso alla Provincia di pertinenza, consentirà unicamente la presentazione della domanda e la visualizzazione e stampa degli esiti della Relazione funzionale della Commissione medica Asl, integrata dal medico Inps.

La predetta categoria di soggetti utenti della procedura avrà la seguente denominazione: Soggetto preposto al collocamento mirato.



SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori
 Settimanale di politica e informazione sindacale
 Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
 Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**

Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello

Direzione: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
 Centralino 06/553421 - Fax 06/55342150
 e-mail: redazione@confsal.it

Amministrazione: Viale Trastevere, 60
 00153 Roma
 Sito internet www.confsal.it

Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Cultura Lavoro s.r.l.
 Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
 iscritta al R.O.C. al n. 9453

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
 Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L.
 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
 Stampa: Euroolit srl - Via Bitetto, 39 - 00133 Roma

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

L'Agenzia Generale Roma Confsal, Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma (RM) - tel. 06/55342120/12/19 - Fax 06/55342127, grazie alla collaborazione con Società Cattolica di Assicurazione, può offrire a tutti gli iscritti Confsal prodotti assicurativi personalizzati, completi e competitivi, adeguati a bisogni specifici.

Ogni prodotto è dotato di una documentazione informativa chiara, esaustiva, contenente l'espressione dettagliata delle coperture offerte e delle procedure liquidative.



CATTOLICA&AUTO: la polizza auto ideale per la famiglia.

CATTOLICA&SALUTE: grazie alle soluzioni di Cattolica Assicurazioni il futuro avrà risposte complete a tutela del nostro bene più prezioso: la salute.

CATTOLICA&CASA: per la tua casa e la tua famiglia, per coprire le conseguenze economiche degli imprevisti che riguardano la casa, i beni, la vita privata.

CATTOLICA&PREVIDENZA: per progettare con precisione il futuro che desideri, per te e per

la tua famiglia, Cattolica Assicurazioni ha creato le soluzioni previdenziali in grado di integrare la futura pensione con una somma accumulata a piccoli passi nel corso degli anni.

CATTOLICA&PROTEZIONE: regala a chi più ami un futuro sereno. In caso di gravi imprevisti puoi garantire infatti ai tuoi familiari un domani più sicuro.

CATTOLICA&RISPARMIO: per gestire i tuoi risparmi Cattolica Assicurazioni ti offre opportunità di crescita garantendoti i vantaggi del contratto assicurativo, tagliato e cucito su misura per costruire un capitale o una rendita per te o per i tuoi cari.

CATTOLICA&INVESTIMENTO: tutti i programmi di investimento, in perfetto equilibrio tra performance e serenità. Per far crescere il tuo capitale, per soddisfare le tue aspettative con la forza tranquilla delle proposte Cattolica Assicurazioni.

CATTOLICA&CASA



Apri la porta e dai il benvenuto alla sicurezza. **Cattolica&Casa** è la soluzione che difende la casa e chi la abita. Un fulmine rovina l'impianto elettrico? Tuo figlio combina qualche guaio? A queste e a molte altre domande risponde **Cattolica&Casa**, la polizza che protegge uno dei tuoi beni primari: la casa.

Cattolica&Casa offre una copertura modulare con tre crescenti combinazioni di garanzie: ELEMENTARE, MEDIA e SUPERIORE.

GARANZIE DEDICATE

■ **Incendio:** assicura l'arredamento dell'abitazione contro i danni da incendio, da fenomeno elettrico, da eventi atmosferici, da spargimento di acqua e per la rottura di vetri e cristalli.

■ **Furto:** protegge i tuoi beni all'interno della tua dimora e offre una copertura per tutti i piccoli e grandi imprevisti che possono rovinare una vacanza e turbare la tua serenità.

■ **Responsabilità civile:** ti protegge dalle richieste per qualunque danno arrecato a terzi che tu o un tuo familiare può accidentalmente causare, anche quando i tuoi figli vengono affidati ad altre persone o quando

ospiti a casa degli amici.

■ **Tutela legale:** mette al tuo fianco un professionista pronto a difendere le tue ragioni.

■ **Assistenza** completa questa polizza: in caso di emergenza puoi contare su un elettricista, un fabbro o un idraulico. E vivere la quotidianità con un sorriso. Tante garanzie per una serenità completa.

VANTAGGI ESCLUSIVI

■ **Cattolica&Casa è ancora più vantaggiosa grazie alle condizioni esclusive riservate agli iscritti Confsal. I costi sono infatti notevolmente ridotti per gli associati Confsal con sconti del 35% sul prezzo di listino.**

ELEMENTARE per locatario		
GARANZIE	SOMME ASSICURATE	
RESPONSABILITA' CIVILE		
RC della vita privata e del tempo libero	€ 500.000	€ 60
RC della conduzione		
Danni da spargimento d'acqua		
TUTELA LEGALE		
Rapporto di lavoro dipendente	€ 5.000	
ASSISTENZA		

ELEMENTARE per proprietario		
GARANZIE	SOMME ASSICURATE	
RESPONSABILITA' CIVILE		
RC della vita privata e del tempo libero	€ 500.000	€ 80
RC della proprietà		
Ricorso terzi da incendio		
RC della conduzione		
Danni da spargimento d'acqua		
TUTELA LEGALE		
Rapporto di lavoro dipendente	€ 5.000	
ASSISTENZA		

MEDIA		
GARANZIE	SOMME ASSICURATE	
RESPONSABILITA' CIVILE		
RC della vita privata e del tempo libero	€ 500.000	€ 135
RC della proprietà		
Ricorso terzi da incendio		
RC della conduzione		
Danni da spargimento d'acqua		
TUTELA LEGALE		
Rapporto di lavoro dipendente	€ 5.000	
INCENDIO DEL CONTENUTO		
eventi atmosferici	€ 30.000	
atti vandalici		
fenomeno elettrico		
rischi esterni		
danni da acqua per contenuto		
ASSISTENZA		

SUPERIORE		
GARANZIE	SOMME ASSICURATE	
RESPONSABILITA' CIVILE		
RC della vita privata e del tempo libero	€ 500.000	€ 185*
RC della proprietà		
Ricorso terzi da incendio		
RC della conduzione		
Danni da spargimento d'acqua		
TUTELA LEGALE		
Rapporto di lavoro dipendente	€ 5.000	€ 215*
INCENDIO DEL CONTENUTO		
eventi atmosferici	€ 30.000	€ 250*
atti vandalici		
fenomeno elettrico		
rischi esterni		
danni da acqua per contenuto		
FURTO		
	€ 5.000	
ASSISTENZA		

*Il costo della combinazione SUPERIORE varia in funzione dell'ubicazione dell'abitazione

CATTOLICA&CASA

Lascia entrare la serenità in casa tua.



Se vuoi ricevere maggiori informazioni compila il Coupon e invialo all'agenzia Cattolica Roma Confsal. Riceverai un preventivo personalizzato.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa, le condizioni di assicurazione o il fascicolo informativo disponibili sul sito www.cattolica.it

DATI ANAGRAFICI (compilare tutti i campi)

Nome: _____ Cognome: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ Prov.: _____ CAP: _____

Cellulare: _____ Indirizzo e-mail: _____

PER QUALI PRODOTTI DESIDERI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?

- CATTOLICA&PROTEZIONE VIPROTEGGOFACILE (Vita Temporanea Caso Morte)
- ATTIVAMENTE (Infortuni - solo per lavoratori dipendenti)
- CATTOLICA&CASA (Casa e famiglia)

COME DESIDERI RICEVERE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI?

Il sottoscritto desidera ricevere la nota Informativa e le condizioni di assicurazione o il fascicolo informativo relativo ai prodotti scelti con la seguente modalità:

- E-mail: ricezione in formato elettronico all'indirizzo mail indicato nella sezione "Dati anagrafici".
- Posta: ricezione in formato cartaceo all'indirizzo indicato nella sezione "Dati anagrafici".

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

- esprimo il consenso nego il consenso

a ricevere informazioni telefoniche e fornire i miei dati personali o eventuali dati sensibili al solo scopo di formulare un preventivo personalizzato senza alcun impegno di acquisto, anche per prodotti diversi da quelli sopra barati. Per poter formulare un preventivo personalizzato, senza impegno d'acquisto, è necessario che Lei esprima il consenso.

Data _____ Firma _____

Il presente Coupon potrà essere compilato e inviato direttamente all'agenzia Cattolica Roma Confsal tramite: fax al numero 06 55 34 21 27 - email alla casella romaconfsal@cattolica.it - posta all'indirizzo Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma (RM). Il Coupon può essere inoltre scaricato, stampato e inviato nelle modalità indicate dal sito www.confsservizi.it - sezione Assicurazione.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Gangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e numero di iscr. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo imprese presso ISVAP n. 1.00012 - Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it



AGENZIA GENERALE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Roma Confsal (cod. 2190), Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 - Roma (Italia) - Tel. 06/55 34 21 12 - Fax 06/55 34 21 27 - email romaconfsal@cattolica.it